



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BOLOGNA

SEZIONE 16

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	LELLI	BRUNO	Presidente
☐	TRUFFELLI	MAURIZIO	Relatore
☐	BIANCOSPINO	DANILO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 478/11
depositato il 10/02/2011

- avverso la sentenza n. 152/2/10
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BOLOGNA
proposto dall'ufficio: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BOLOGNA

controparte:

difeso da:

RAIMONDI AVV. RODOLFO
PIAZZA TRENTO TRIESTE, 1 40100 BOLOGNA BO

Atti impugnati:

SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° DEL 28.01.06 IRAP 2002
SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° DEL 28.01.06 IRAP 2003
SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° DEL 28.01.06 IRAP 2004
SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° DEL 28.01.06 IRAP 2005

SEZIONE

N° 16

REG. GENERALE

N° 478/11

UDIENZA DEL

09/12/2013

ore 09:30

SENTENZA

N°

228

PRONUNCIATA IL:

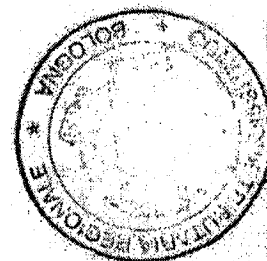
9/12/13

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 4 FEB. 2014

Il Segretario

Renato De Rosa



De Rosa

FATTO

, svolgente la professione di avvocato, ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna avverso il silenzio rifiuto dell'Agenzia Entrate a seguito richiesta di rimborso dell'imposta IRAP pagata per gli anni dal 2002 al 2005 (I° e II° acconto); il contribuente eccepisce la non debenza dell'IRAP, perché l'attività svolta risulterebbe priva di elementi di autonoma organizzazione tali da ipotizzare un accrescimento della capacità contributiva del lavoratore autonomo.

L'Amministrazione Finanziaria si costituiva in giudizio contestando il ricorso e ribadendo la legittimità dell'imposta dedotta in atti.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale adita, che accoglieva il ricorso sul presupposto che *"il ricorrente ha svolto la propria attività facendo affidamento esclusivamente sulla propria capacità lavorativa, senza un contesto significativo derivante dall'impiego di capitali e/o di lavoro altrui"*, propone appello l'Ufficio, per sostenere la legittimità, nel caso di specie, dell'imposta contestata, citando giurisprudenza a sostegno e concludendo per la sua integrale riforma.

Si costituisce il contribuente eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 20, co.2 e 51, co.1 d.Lgs 546/92, in subordine, nel merito, insistendo per il rigetto dell'appello, stante l'insussistenza *ab origine* del presupposto soggettivo di applicazione del tributo.

Sempre il contribuente, con successiva memoria illustrativa, ribadisce, diversamente argomentando, le tesi esposte in sede di costituzione, citando giurisprudenza di Cassazione sull'indeterminatezza della data di spedizione degli atti.

DIRITTO

L'appello proposto dall'Ufficio è inammissibile.

Premesso che nel merito l'appello sarebbe destituito di fondamento per la chiara rappresentazione negli atti processuali della mera occasionalità delle collaborazioni di altri professionisti di cui il contribuente si sarebbe avvalso nell'esercizio della propria attività di avvocato, negli anni dal 2002 al 2005, tali da escludere quella *"sistematicità del ricorso all'ausilio di terzi"* pretesa dall'Ufficio, questo collegio ritiene che l'eccezione sollevata dal contribuente sull'inammissibilità dell'appello, per violazione degli artt. 20, co.2 e 51, co.1 d.Lgs 546/92, peraltro non oggetto di alcuna replica da parte dell'appellante Ufficio, sia pienamente fondata.

Come risulta dai documenti versati in atti dall'appellato, infatti, l'atto d'appello notificato dall'Ufficio, a mezzo del servizio postale, non reca l'apposizione di alcun timbro postale attestante la corrispondente data di spedizione, prevista dal combinato disposto degli artt. 20 e 16 co. 5 del d.Lgs 546/92.

In conseguenza di detta violazione, l'unica data accertabile è quella di ricezione del plico raccomandato da parte del destinatario, cioè del contribuente, in data 02.02.2011. Considerato che il contribuente in data 02-03/12/2010 provvedeva alla

notifica della sentenza, impugnata dall'Ufficio nel presente giudizio, il termine "breve", ex art. 50 co. 1 d.Lgs 546/92 per interporre appello, scadeva al più tardi il 01/02/2011 (giorno feriale), mentre il corrispondente appello risulta notificato al contribuente in data 02/02/2011, insanabilmente tardivo, perché oltre il termine di 60 gg. previsto dall'art. 51, co. 1 d.Lgs 546/92. Data la perentorietà del termine, che non ammette abbreviazioni o proroghe (artt. 326 e 153 c.p.c.), l'appello non può che essere dichiarato inammissibile.

Su analoga questione, la Cassazione si è espressa per affermare il seguente principio: *"costituisce principio generale che, quando sia consentito servirsi del servizio postale (omissis) per la verifica della tempestività del ricorso (e delle impugnazioni) deve aversi riguardo non alla data di arrivo, bensì a quella di spedizione. L'operatività del principio è subordinata al rigoroso adempimento delle tre modalità prescritte per la spedizione del ricorso a mezzo posta (omissis), il che comporta che l'inosservanza anche di una sola di esse, preclude al ricorrente la possibilità di fornire altrimenti la prova della tempestività della proposizione del ricorso riferita alla data di spedizione (nella specie (omissis) non risultando il timbro postale sul retro dell'atto (omissis), la S.C. ha ritenuto non potesse farsi riferimento alla data di spedizione, ma solo a quella di ricezione, con la conseguenza che, essendo questa successiva la termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto impositivo, il ricorso era inammissibile)"* (Cassazione n. 27067/2006).

Anche l'indicazione del n.139059349893 della raccomandata dell'atto di appello, che consentirebbe la sua ricerca in via informatica, non assicura la dovuta certezza, dal momento che lo stesso Ente Postale al riguardo indica espressamente *"la data di consegna reale della raccomandata è quella che risulta dal timbro postale. Quella indicata dal sistema Cerca Traccia è solo indicativa"*.

Si ritiene pertanto che, in presenza delle prove documentali offerte e in aderenza al principio espresso dalla citata Corte di Cassazione, dal quale non v'è ragione per discostarsi, l'appello sia da dichiarare inammissibile.

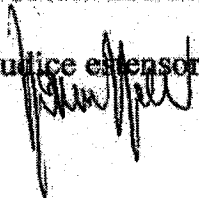
Le spese del grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono il principio di soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Bologna, sezione XVI, dichiara inammissibile l'appello dell'Ufficio. Le spese di giudizio, poste a carico del soccombente, vengono liquidate in €.600,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Bologna, 09 dicembre 2013

Il Giudice estensore



Il Presidente

